

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

*Dott. **Gianluca Dan***

IRPEF

MODIFICA ART. 11, C. 1 TUIR DAL 1/1/2025 A REGIME



Scaglione di reddito	2023	2024	2025
fino a 15.000	23%	23%	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000	25%		
oltre 28.000 e fino a 50.000	35%	35%	35%
oltre 50.000	43%	43%	43%

Aumenta la detrazione da lavoro dipendente per redditi non superiori a 15.000€ da 1.880€ a **1.995€** (art. 13, c. 1, lett. a) Tuir) + nuova detrazione per redditi da 20K a 40K per **riduzione cuneo fiscale**

IRPEF

RIDUZIONE CUNEO FISCALE – SOMMA INTEGRATIVA

ai titolari di reddito di **lavoro dipendente** (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo **non superiore a € 20.000** viene riconosciuta una somma che **non concorre alla formazione del reddito**, pari all'importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

Reddito lavoro dipendente	Somma no tax
Fino a 8.500	7,1%
Oltre 8.500 e fino a 15.000	5,3%
Oltre 15.000 e fino a 20.000	4,8%

Per determinare la percentuale applicabile il reddito di lav. dipendente va **rapportato** ad intero anno, è comprensivo della **quota esente degli impatriati** e al netto del reddito dell'abitazione principale.

IRPEF

RIDUZIONE CUNEO FISCALE – ULTERIORE DETRAZIONE

ai titolari di reddito di **lavoro dipendente** (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo **superiore a € 20.000 ma non a € 40.000** viene riconosciuta una detrazione rapportata al periodo di lavoro, variabile:

Reddito complessivo	Somma no tax
Oltre 20.000 fino a 32.000	1.000
Oltre 32.000 e fino a 40.000	$1.000 \times [(40.000 - y \text{ complessivo}) / 8.000]$

Per determinare la percentuale applicabile il reddito di lav. dipendente va **rapportato** ad intero anno, è comprensivo della **quota esente degli impatriati** e al netto del reddito dell'abitazione principale.

IRPEF

RIDUZIONE CUNEO FISCALE

La **somma integrativa** e l'ulteriore **detrazione** sono riconosciuti in via **automatica** dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse

Qualora in sede di conguaglio si rilevino **non spettanti** provvedono al **recupero** del relativo importo.

Se l'importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in **10 rate** di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta **compensano** il credito maturato per effetto del riconoscimento della **somma integrativa** mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97 (nel modello F24).

MODIFICA DETRAZIONI

RIDOTTE DAL 1/1/2025 LE DETRAZIONI EX ART. 12 TUIR CON SPECIFICO RIFERIMENTO:

- 1) **ALL'ETÀ DEI FIGLI A CARICO**
- 2) **AGLI ALTRI FAMILIARI** A CARICO DIVERSI DAL CONIUGE (NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO E DAI FIGLI)
- 3) AI CITTADINI **EXTRACOMUNITARI** RESIDENTI CON FAMILIARI ALL'ESTERO

1) le detrazioni IRPEF **spettano** per:

- ✓ i figli di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni, non disabili;**
- ✓ ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992.

2) le detrazioni IRPEF per gli **altri familiari** spettano **solo** per ciascun **ascendente** che **conviva** con il contribuente

3) le detrazioni IRPEF per familiari fiscalmente a carico **non spettano** più:

- ai contribuenti che **non** sono **cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai **familiari residenti all'estero**

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli **oneri** e le **spese** per i quali è prevista una **detrazione dall'imposta lorda**, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in **detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando** l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il **coefficiente** indicato nel comma 3 in corrispondenza del **numero di figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. **L'importo base** di cui al comma 1 è pari a:

- a) **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro**;
- b) **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è **superiore a 100.000 euro**.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

- a) **0,50**, se nel nucleo familiare **non** sono presenti **figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- b) **0,70**, se nel nucleo familiare è presente **un figlio**, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- c) **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti **due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2;
- d) **1**, se nel nucleo familiare sono presenti **più di due figli** che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, o almeno **un figlio con disabilità** accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2.

....

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

4. Sono **escluse** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

- a) le **spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le somme investite nelle **start-up innovative**, detraibili...
- c) le somme investite nelle **piccole e medie imprese innovative**, detraibili...

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui **detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno**. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024**, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative **sostenute fino al 31 dicembre 2024**.

6. Ai fini del presente articolo il **reddito complessivo** è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare** adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.».

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Spese/oneri esclusi:

- ✓ **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- ✓ **spese investite in start-up innovative**, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- ✓ **spese investite in PMI innovative**, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- ✓ **interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;**
- ✓ **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, **relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024** (premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo);
- ✓ **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR **o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.**

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Reddito complessivo	N° figli a carico	Importo massimo spesa detraibile	
Oltre 75K ma non 100K	0	14.000 x 0,50	7.000
	1	14.000 x 0,70	9.800
	2	14.000 x 0,85	11.900
	3 o più/disabile	14.000 x 1	14.000

Reddito complessivo	N° figli a carico	Importo massimo spesa detraibile	
Oltre 100K	0	8.000 x 0,50	4.000
	1	8.000 x 0,70	5.600
	2	8.000 x 0,85	6.800
	3 o più/disabile	8.000 x 1	8.000

Ad esempio, un contribuente con 90mila euro di reddito e un figlio fiscalmente a carico potrà calcolare le detrazioni Irpef spettanti su un ammontare massimo di oneri e spese pari a 9.800 euro annui. Se ne sostiene 10.000 perde parte della detrazione...

MODIFICA DETRAZIONI

NUOVO ARTICOLO 16-TER DEL TUIR

Relazione illustrativa

ricorda che la detrazione per oneri ex art. 15 Tuir è altresì soggetta ad una **riduzione proporzionale** per i redditi **oltre i 120.000 euro**.

L'art. 15, c. 3-bis Tuir prevede che la detrazione spetta

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ad esempio per un reddito di 140.000 euro e una spesa di 1.000 euro, l'importo riproporzionato detraibile è 833 euro $\{1.000 \times [(240.000 - 140.000) : 120.000]\}$.

DETRAZIONI EDILIZIE

Recupero patrimonio edilizio – Art. 16-bis TUIR

Detrazione in **10 anni**

spese sostenute nel 2025 detrazione:

- **50% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **36% per gli altri immobili**
- **limite spesa 96.000**

spese sostenute nel 2026/2027 detrazione:

- **36% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **30% per gli altri immobili**
- **limite spesa 96.000**

Abitazione principale?

Art. 10, c. 3-bis Tuir:
«quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente»

E le pertinenze?

DETRAZIONI EDILIZIE

Riqualificazione energetica (**ecobonus**) / Riduzione rischio sismico (**sismabonus**)

Detrazione in **10 anni**

spese sostenute nel 2025 detrazione:

- **50% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **36% per gli altri immobili**

spese sostenute nel 2026/2027 detrazione:

- **36% sull'abitazione principale** (spese sostenute dal titolare di diritto di proprietà o di diritti reali)
- **30% per gli altri immobili**

Dal 1.1.2025 **no detrazione** per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie alimentate a combustibili fossili (gas metano)**

DETRAZIONI EDILIZIE

Riqualificazione energetica (**ecobonus**) / Riduzione rischio sismico (**sismabonus**)

Ristrutturazione
ordinaria, ecobonus
o **sismabonus???**

Tutti gli sconti fiscali nel 2025 vengono allineati a due livelli: 50% per le abitazioni principali e il 36% per le seconde case.
Con il bonus **ristrutturazioni** ordinario, l'**ecobonus** e per il **sismabonus** si ha la stessa percentuale di detrazione.
Eco/sisma hanno però una serie di **adempimenti** che il bonus casa ordinario non ha!

Per il 50% base basta avere la **fattura** e fare il **bonifico parlante**. Negli altri sconti serve la **comunicazione all'Enea**, da effettuare a pena di decadenza entro 90 giorni dalla fine lavori, o come la **compilazione dell'allegato B**, cioè l'asseverazione di miglioramento della sicurezza sismica, che attesti l'efficacia dell'intervento di messa in sicurezza.
Il **bonus ordinario riduce** gli oneri burocratici e le possibilità di contestazioni (la mancanza di comunicazione Enea non comporta la decadenza dalle detrazioni – RM 46/E/2019).

DETRAZIONI EDILIZIE

Ex 110% - **SUPERBONUS** ART. 119 DL 34/2020

Spese 2025 detrazione in **10 anni**

detrazione al 65% per spese sostenute nel 2025 spetta **solamente** per gli interventi per i quali, **alla data del 15.10.2024** risulta:

- **presentata la CILA;**
- **adottata la delibera assembleare e presentata la CILA,** per i condomini;
- **presentata richiesta del titolo abilitativo,** in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio;

Spese 2023 (90% o 110%)
detrazione in **10 anni**

presentazione della **dichiarazione integrativa** entro il termine di presentazione di quella per il 2024 con (eventuale) versamento delle imposte senza sanzioni e interessi

DETRAZIONI EDILIZIE

Barriere architettoniche – 75%

Invariato fino al 31/12/2025

IL DL 212/2023, per le spese sostenute **dal 30.12.2023** ha:

- limitato la detrazione solo agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto **scale, rampe, ascensori servoscala e piattaforme elevatrici**

Bonus mobili – 50%

Per le spese **2025**: limite a **5.000€** (5.000€ nel 2024 e 8.000 € nel 2023) per lavori di intervento edilizio iniziati **dal 1/1/2024**


Bonus verde – 36%

Per le spese **2024**: limite a **5.000€**
Per le spese **2025**: **non previsto dalla LdB**

L'effetto delle modifiche

Come cambia con la manovra il livello di agevolazione per 12 lavori di ristrutturazione tra il 2024 e il 2025*

PRIMA CASA SECONDA CASA



(*) Per i diversi lavori vanno rispettate le condizioni previste dai singoli sconti. Ad esempio, per l'ecobonus andrà inviata una comunicazione all'Enea mentre il bonus mobili dovrà essere agganciato a un lavoro di ristrutturazione. (**) Pompa di calore + caldaia

DETRAZIONI EDILIZIE

Contributo elettrodomestici

Per l'anno **2025**

Contributo per l'acquisto di elettrodomestici se:

- ✓ è ad **elevata efficienza energetica** (non inferiore alla nuova classe B)
- ✓ **smaltimento** di un elettrodomestico obsoleto

Spetta per un solo acquisto in misura pari al:

- ✓ **30% del costo** del nuovo elettrodomestico
- ✓ **non superiore a 100€** (200€ se nel nucleo familiare ISEE inferiore a 25.000 euro annui)

Apposito **DM** per regolamentare il contributo

DETRAZIONI SCUOLA

Detrazione spese di istruzione

Dal 1/1/2025

Elevato a **1.000 euro** (dagli 800) il limite delle spese detraibili al 19% per la frequenza di scuole **dell'infanzia**, del **primo ciclo di istruzione** e della scuola **secondaria** di secondo grado (asili, medie e superiori).

Spese mantenimento cani guida

Elevato a **1.100 euro** (da 1.000) il limite delle spese detraibili al 19% per il mantenimento dei **cani guida dei non vedenti**.

FORFETARI

Per l'anno **2025**

Elevato **da 30.000 euro a 35.000 euro**, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.
Soglia da verificare sull'anno precedente

Cessazione rapporto lav. dip.

La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Sconto contributi

Vedi slide successiva

RIDUZIONE 50% CONTRIBUTI

I lavoratori che si iscrivono **per la prima volta nel 2025** alle Gestioni INPS degli **artigiani** e dei **commercianti** possono fruire di una **riduzione contributiva del 50%**, previa comunicazione all'INPS.

Tale misura è fruibile da:

- ✓ **imprenditori individuali** (anche **forfetari**) o **soci** di società;
- ✓ **collaboratori familiari** dei soggetti sopra indicati.

Requisiti:

- ✓ riduzione fruibile per **36 mesi**, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025;
- ✓ **alternativa** rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquote.

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RM SEZ. X, RT SEZIONE VII

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
	RM20	,00	,00	,00	,00		
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

SEZIONE VII Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	3	4	5	6	7
	RT105	,00	,00	,00	,00		
	RT106	,00	,00	,00	,00		

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RT SEZIONE VII

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
	RT106	,00	,00	,00	,00		

Redditi
PF/2024

*Nei righe RT105 e RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti alla data del **1° gennaio 2023** per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il **15 novembre 2023** ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001.*

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RT SEZIONE VII



OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RT DEL MOD. REDDITI

*CM 1/2023: Come chiarito nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfezionate** con il **versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva** ovvero, in caso di pagamento rateale, con il **versamento della prima rata**. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR.*

*Pertanto si ritiene **che l'omessa indicazione nel modello Unico** dei dati relativi costituisce una **violazione formale**, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di **euro 258 250** fino ad un massimo di euro ~~2.065~~-2.000). **In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.***

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

QUADRO RT SEZIONE VII



Il **30 novembre 2024** è scaduto il termine per il **versamento** dell'imposta sostitutiva **del 16%** per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni posseduti al **1° gennaio 2024**

RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

Legge di Bilancio 2025

introduce a **REGIME** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle **partecipazioni, negoziate e non negoziate**, e dei terreni **edificabili** e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione:

- le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal **1° gennaio** di ciascun anno,
- a condizione che, **entro il termine del 30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva.

Analogamente:

entro il **30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possono optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata) per la rivalutazione dei **terreni** edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

18% + perizia

CIN NEI DICHIARATIVI/CU

Obbligo di indicazione del **CIN**

Il **CIN** (codice identificativo nazionale) va indicato nel **quadro RB** del **modello Redditi/730/CU**

CIN attribuito alle:

- ✓ unità immobiliari ad uso abitativo destinate **alla locazione per fini turistici**
- ✓ immobili destinati alle **locazioni brevi**
- ✓ strutture **turistico-ricettive** alberghiere ed extra alberghiere.

deve essere indicato anche nella **comunicazione dei dati**, presentata entro il 30.6 dell'anno successivo, dei **contratti di locazione** breve stipulati dai soggetti esercenti attività di **intermediazione immobiliare**

FRINGE BENEFIT

Per i periodi d'imposta **2025/2026/2027** la soglia di esenzione dei **fringe benefit** ex art. 51, c. 3 Tuir (limite di € 258,23) del valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori dipendenti/assimilati viene elevato a:

- ✓ € **1.000** per la generalità dei dip./co.co.co, e
- ✓ € **2.000** per i dip./co.co.co. con **figli fiscalmente** a carico

*nonché le somme **erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa...***

Il limite maggiorato si applica se il lavoratore dipendente **dichiara al datore di lavoro** di avervi diritto, indicando il **codice fiscale dei figli**.

FRINGE BENEFIT

Misure per la riduzione dei sussidi ambientali dannosi **autoveicoli**

Per i contratti stipulati **dal 1.1.2025**

Esempi di variazione del valore di benefit e coefficienti fiscali per gli stessi modelli assegnati nel 2024 o nel 2025. Tra parentesi i coefficienti fiscali

MODELLO DI AUTOVETTURA	AUTO ASSEGNATA NEL 2024	AUTO ASSEGNATA NEL 2025
Alfa Romeo Junior elettrica	1.629,75 € (25%)	651,90 € (10%)
Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In (PHEV)	2.490,38 € (25%)	1.992,30 € (20%)
Alfa Romeo Tonale Ibrido-Benzina (MHEV)	2.919,15 € (30%)	4.865,25 € (50%)
Alfa Romeo Stelvio 2.2 TD 210 cv	7.272,90 € (60%)	6.060,75 € (50%)

modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di **autoveicoli**, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al **50% dell'importo** corrispondente ad una **percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**

percentuale ridotta al **10%** nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica a batteria**

percentuale ridotta al **20%** per i veicoli **elettrici ibridi plug-in**

FRINGE BENEFIT

Tassazione forfetaria determinata sulla base delle Tabelle ACI

In relazione alla tassazione forfetaria determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lett. a) del Dpr n. 917/1986, è stato più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate che "è del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI". Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (e.g., carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfettario) in capo a questi ultimi. Alla luce di quanto precede, si chiede conferma che – avendo l'Agenzia più volte equiparato l'energia elettrica al carburante (e.g., Resp. n. 477/2023) – il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

Riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023, n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:

- la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione «prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI»;

- «il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente».

In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421 del 2023 è stato, quindi, chiarito che «l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente» e che il consumo di energia «non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore».

Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che «in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (...) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte».

Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che «anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione».

La risposta citata nel quesito riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d'impresa prodotto dall'agente di commercio.

PREMI DI RISULTATO

Proroga per il **2025/2026 e 2027** della riduzione dell'aliquota dal **10 al 5%** applicabile ai **premi** e alle somme erogati (già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023/2024) concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (**premi di risultato** e forme di **partecipazione** agli utili d'impresa)

imposta sostitutiva irpef e addizionali del **5%** sui:

- **premi di risultato** la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza o innovazione
- somme erogate sotto forma di **partecipazione** agli utili dell'impresa disciplinati dal contratto collettivo di secondo livello, territoriale o aziendale
 - ✓ nel limite di € **3.000** (4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro)
 - ✓ per i lavoratori dipendenti (esclusi i co.co.co.) con un **reddito di lavoro dipendente**, nell'anno precedente, **non superiore a € 80.000**

FABBRICATI LOCATI AI DIPENDENTI

Introdotta un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori **dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025**.

Esenzione per i primi **2 anni** a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di **5.000 euro annui**, delle somme **erogate direttamente** dai datori di lavoro, o **rimborsate** da essi ai lavoratori, per il pagamento dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.

Si applica ai:

- 1) titolari di reddito di lavoro dipendente **non superiore a 35.000 euro** nell'anno precedente alla data di assunzione
- 2) che abbiano **trasferito la residenza** nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia **distante più di 100 km** dal Comune di precedente residenza

TASSAZIONE SOSTITUTIVA MANCE

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori **a titolo di liberalità (mance)**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **riversate ai lavoratori**, costituiscono **redditi di lavoro dipendente** e, **salva** espressa **rinuncia scritta** del prestatore di lavoro, sono soggette a **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del **5%**, **entro il limite del 30%** (era 25% nel 2024) **del reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Tali somme sono **escluse** dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei **contributi** di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e **non** sono **comutate** ai fini del calcolo del **trattamento di fine rapporto**.

Solo per i lavoratori del **settore privato** titolari di reddito di lavoro dipendente dell'esercizio precedente di importo **non superiore a euro 75.000** (era 50.000 nel 2024).

L'imposta è trattenuta dal **sostituto di imposta**.

DETAZZAZIONE STRAORDINARI

Per il periodo **dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025**, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del **turismo**, ivi inclusi gli **stabilimenti termali**, viene previsto un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento viene riconosciuto dal **sostituto d'imposta** (recupera il credito mediante compensazione e lo certifica nella CU):

- ✓ ai dipendenti del settore privato titolari di **reddito da lavoro dipendente** di importo non superiore a **40 mila euro** nel periodo d'imposta **2024**
- ✓ su **richiesta** del lavoratore stesso

IMPOSTA SOSTITUTIVA STRAORDINARI

Infermieri

Imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del **5% sui compensi** per lavoro **straordinario** (art. 47 CCNL) erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del SSN

Compensi erogati nel **2025** (non si applica se sono compensi del 2024 pagati nel 2025)

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Retribuzioni convenzionali con rientro settimanale

Norma di carattere interpretativo con la quale si conferma che **l'art. 51, c. 8-bis) del Tuir** (determinazione in base alle retribuzioni convenzionali del reddito di lavoro dipendente) si applica anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, **soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.**

CRIPTO ATTIVITA'

Aumento dell'imposta sostitutiva **dal 26% al 33%** (si ventilava un **42%**) applicabile alle plusvalenze / altri proventi realizzati **dall'1.1.2026** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto attività **non inferiori complessivamente a 2.000€ nel periodo d'imposta.**

2025 al 26% (senza franchigia dei 2.000 euro)

Dal 2025 sicuramente al 26% ma per il **2023/2024?** (art. 1, c. 23)

Quindi se faccio una plusvalenza di 1 euro devo presentare la dichiarazione?

la **riportabilità** negli anni successivi (non oltre il quarto) **dell'eccedenza di minusvalenze** rispetto alle plusvalenze è estesa all'intero ammontare della stessa
(prima solo per gli importi superiori a € 2.000)

CRIPTO ATTIVITA'

Bussole

Criptovalute, come sono tassate in Europa? In Italia una chance dalla rivalutazione

Nel 2026 in Italia l'imposta salirà al 33% ma c'è la possibilità di rivalutare con imposta sostitutiva al 18%

Servizio di Antonio Tomassini e Alessandro Martinelli

☰ 🔍 24+

PAESE	MINIMUM
Austria	27,5% sui capital gain
Belgio	0%
Bulgaria	10%
Croazia	● 12% ● 0% se gli asset sono detenuti per più di due anni
Cipro	0 - 35% a seconda del reddito e della frequenza delle operazioni
Danimarca	37-52%
Estonia	20%
Finlandia	● 30% - 34% ● 0% per le plusvalenze sotto i 1.000 €
Francia	30%
Germania	● 0 - 45% a seconda del reddito ● Esenzione sino a 600 euro ● Oltre 1 anno, esenti
Grecia	15% (a partire dal 2025)
Irlanda	33%
Italia	● 26% (33% a partire dal 2026) ● No franchigia
Lettonia	20%
Lituania	15%
Lussemburgo	0%
Malta	0%
Paesi Bassi	36%
Polonia	19%
Portogallo	● 28% ● 0% se gli asset sono detenuti per almeno un anno
Repubblica Ceca	● 15% per i redditi fino a 70 mila € ● 23% per i redditi oltre i 70 mila €
Romania	10% se l'imposta è superiore a 121 €
Slovacchia	● 19% per i redditi fino a 35 mila € ● 25% per i redditi oltre i 35 mila € ● 7% se detenute da più di 1 anno
Svizzera	0% sulle plusvalenze
Slovenia	Fino al 19% a seconda dei profitti e del periodo di detenzione
Spagna	19 - 26% a seconda del reddito
Svezia	30%
Ungheria	15%

Nota: Le aliquote si riferiscono a investitori persone fisiche che agiscono nella sfera privata (non professionale)
Creato con Datawrapper

AFFRANCAMENTO CRIPTO ATTIVITA'

Rideterminazione del costo fiscale per **ciascuna** cripto attività posseduta al **1.1.2025**

Valore normale ex art. 9 Tuir

Assoggettato ad imposta sostitutiva del 18%

L'imposta sostitutiva:

- va versata entro il **30.11.2025**
- può essere **rateizzata** fino a un massimo di **3 rate annuali** di pari importo, a partire **dal 30.11.2025** (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** del **3%** annuo).

CM 30/2023 possono essere affrancate le sole cripto attività per le quali **non sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale**

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Modificato l'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, DPR n. 131/86, in materia di **agevolazioni "prima casa"** prevedendo che il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell'imposta di registro pari al **2%**) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto **entro 2 anni** dal nuovo acquisto (prima 1 anno).

Se entro il nuovo termine di 2 anni la "vecchia prima casa" non viene venduta, **decadono** le condizioni che consentono l'applicazione dell'aliquota ridotta.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Riproposta la normativa 2016/2023

Le **società commerciali** possono **assegnare** o **cedere** in modo agevolato ai soci **beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività.

Soci al 30 settembre 2024 o iscrizione nel **libro soci** entro 31 gennaio 2025 in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2024.

Assegnazione/cessione da effettuare **entro il 30 settembre 2025**

Imposta sostitutiva **dell'8%** della **plusvalenza**, con possibilità di prendere a riferimento il **valore catastale rivalutato** dell'immobile anziché il valore normale (tassazione del **10,5%** per le società **non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti: 2022-2024**) da versare:

- ✓ **60%** al **30 settembre 2025**
- ✓ **40%** entro il **30 novembre 2025**.

ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI

Riproposta la normativa 2016/2023

Se per effetto dell'assegnazione la società annulla **riserve in sospensione d'imposta**, l'imposta sostitutiva è del **13%**.

Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano **l'imposta di registro dimezzata** e le imposte **ipocatastali in misura fissa**.

Le regole per l'assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto **esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi** da quelli usati **esclusivamente** per l'esercizio dell'impresa, o **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività che, entro il 30 settembre 2025, si **trasformano in società semplici**.

ESTROMISSIONE BENI IMPRESA INDIVIDUALE

Riproposta la normativa 2016/2023

Le disposizioni concernenti la c.d. **estromissione dei beni di imprese individuali** – ossia la possibilità di escludere **beni immobili strumentali** dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei **beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024**, poste in essere dal **1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025**.

Effetto dal **1° gennaio 2025**

Sostitutiva **dell'8%** da versare:

- ✓ **60%** entro il **30 novembre 2025** e
- ✓ restante **40%** entro il **30 giugno 2026**.

Anche nell'estromissione si può applicare il valore **catastale**.

Forfettari non rileva!

TRACCIABILITA' SPESE TRASFERTA E RAPPRESENTANZA

DAL 2025 AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

LA **NON IMPONIBILITÀ / DEDUCIBILITÀ** DELLE SPESE DI SEGUITO ELENcate È **CONDIZIONATA AL PAGAMENTO CON MODALITÀ TRACCIATE** (BONIFICO BANCARIO / POSTALE, CARTE DI DEBITO, CREDITO E PREPAGATE, ASSEGNI):

- ✓ **RIMBORSO SPESE TRASFERTE / MISSIONI** FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE, QUALI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTO MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 21/92, DI **LAVORATORI DIPENDENTI** (EX ART. 51, COMMA 5, TUIR);
- ✓ **PRESTAZIONI ALBERGHIERE / SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI / BEVANDE / VIAGGI E TRASPORTO** MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 21/92, **ADDEBITATE ANALITICAMENTE** AL CLIENTE, NONCHÉ **RIMBORSO ANALITICO** DELLE MEDESIME SPESE SOSTENUTE PER LE **TRASFERTE DEI DIPENDENTI** OVVERO **CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI** (EX ART. 54, COMMA 6-TER, TUIR);
- ✓ **VITTO / ALLOGGIO**, NONCHÉ **RIMBORSO ANALITICO** SPESE DI **VIAGGIO E TRASPORTO** MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALL'ART. 1, LEGGE N. 21/92, SOSTENUTE PER LE **TRASFERTE DEI DIPENDENTI** OVVERO **CORRISPOSTE A LAVORATORI AUTONOMI** (EX ART. 95, COMMA 3-BIS, TUIR);
- ✓ **SPESE DI RAPPRESENTANZA** (EX ART. 108, COMMA 2, TUIR).

Quindi Taxi e NCC

Attenzione all'imponibilità in capo ai dipendenti

COLLEGAMENTO POS/CORRISPETTIVI

DAL 1.1.2026

Gli strumenti che consentono la **memorizzazione** e **trasmissione** telematica dei **corrispettivi** devono essere integrati con il processo di **pagamento elettronico**

Registro di cassa + pos

Integrazione dell'art. 11, c, 2-quinquies e 5 D.Lgs. n. 471/97 con specifiche **sanzioni**:

- ✓ **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico
- ✓ **da € 1.000 a € 4.000** in caso di **mancato collegamento del RT** agli strumenti di pagamento elettronico

PROROGA SUPER DEDUZIONE ASSUNZIONI

DLGS 30.12.2023, N. **216** ART. 4 MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI

Proroga al 2025/2026 e 2027 della super deduzione del costo relativo al personale **neo assunto a tempo indeterminato** viene incrementato ai fini fiscali **del 20%**, a condizione che il **numero** dei dipendenti a **tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (da aggiornate con le nuove date) sia **superiore** al numero dei dipendenti a tempo indeterminato **mediamente occupato** del periodo d'imposta precedente

l'incremento occupazionale va determinato considerando il numero dei dipendenti **al netto** delle **diminuzioni occupazionali** verificatesi in **società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

il beneficio non può essere riconosciuto se il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, **risulti inferiore o pari** al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 (da aggiornate con le nuove date)

PROROGA SUPER DEDUZIONE ASSUNZIONI

DLGS 30.12.2023, N. **216** ART. 4 MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN CASO DI NUOVE ASSUNZIONI

La maggiorazione è applicata al **minor** importo tra il **costo effettivo** relativo ai nuovi assunti e **l'incremento complessivo** del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31/12/2023 (da aggiornate con le nuove date)

Per i **lavoratori** assunti **meritevoli di particolare tutela**, il costo rilevante potrà essere incrementato, mediante **moltiplicazione** per coefficienti di maggiorazione stabiliti dal **Decreto MEF 25.6.2024**; tale maggiorazione **non potrà** essere **superiore al 10%** del costo del lavoro sostenuto per tali lavoratori

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto:

- ✓ per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
- ✓ per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.

CM 20.1.2025, n. **1/E**

IRES PREMIALE

Solo per il 2025

Riduzione aliquota Ires del 4% (dal 24 al 20%)

Condizioni

- 1) destinazione ad una specifica **riserva** di una quota minima **dell'80%** degli utili dell'esercizio 2024
- 2) Investimento per un importo almeno pari al **30%** della quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) e comunque non inferiore al **24%** dell'utile 2023 nell'acquisto, anche mediante leasing, di nuovi **beni strumentali 4.0 e 5.0**;
- 3) effettuazione di **nuove assunzioni di dipendenti** a tempo indeterminato, con incremento occupazionale pari almeno **all'1%** rispetto al 2024.

Apposito DM

Acconto 2026 senza agevolazione

Inoltre:

- il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non deve diminuire** rispetto alla media 2024-2022;
- l'impresa **non** deve aver fatto ricorso alla **CIG** nel 2024-2025.

IRES PREMIALE

Solo per il 2025

Riduzione aliquota Ires del 4% (dal 24 al 20%)

Non spetta alle società:

- in **liquidazione** ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi **forfetari**
- quelle in **perdita nel 2024?**

Apposito **DM**

CPB !

Si **decade**:

- ✓ per la **distribuzione** entro il **secondo** esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 della **quota di utile accantonata** nella riserva
- ✓ per la **dismissione**, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il **quinto periodo** d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento

IRES PREMIALE

Solo per il 2025

Riduzione aliquota Ires del 4% (dal 24 al 20%)

Spetta anche alle società in:

- **consolidato nazionale/mondiale**: l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione
- **trasparenza fiscale** di cui all'art. 115 Tuir: l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili
- **enti non commerciali** e gli altri soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. c) Tuir possono fruire della riduzione dell'aliquota limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa

Apposito **DM**

ACC.TI ONERI STOCK OPTION

Nuovo c. 6-bis art. 95 Tuir

la **deduzione** fiscale dell'onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell'effettiva **assegnazione** degli strumenti finanziari (quindi coincide con la tassazione Irpef per il percettore)

La Relazione illustrativa alla LdB 2025, per ragioni di **coerenza sistematica** afferma che si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i **principi contabili nazionali** e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11

INVESTIMENTI 4.0

Tetto di spesa

Per gli investimenti 4.0 del **2025** o entro il **30/6/2026** se prenotati (investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della L. 232/2016) è riconosciuto nel limite di spesa di **2.200 milioni di euro**.

Il credito d'imposta è previsto nella misura del:

- **20%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
- **10%** per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- **5%** per investimenti tra 10 e 20 milioni.

- **Invio di apposita comunicazione**
- **Ordine cronologico di presentazione delle domande**

Abrogato per il 2025 il credito imposta beni **immateriali 4.0**

Credito imposta "**Transizione 5.0**" prevista un'aliquota unica per gli investimenti fino a € 10 milioni del 35% invece del 15% (35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici); eliminato il divieto di cumulo con il credito d'imposta c.d. "ZES Unica Mezzogiorno"

ORGANI DI CONTROLLO/CONTRIBUTI

Gli **organi di controllo**, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire, delle società, enti, organismi e Fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un **contributo di entità significativa** a carico dello Stato, provvedono:

- ✓ allo svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità agli stessi attribuiti dalla normativa vigente ad effettuare **apposite attività di verifica** finalizzate ad accertare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali sono stati concessi;
- ✓ a inviare al **MEF** una **relazione** contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Apposito **DPCM** (entro 90gg) dovrà definire il
contributo di entità significativa

Se c'è il revisore unico (tipico nelle Srl)?

ORGANI DI CONTROLLO/CONTRIBUTI

Comma **858**: *a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma **857** del presente articolo. Conseguentemente, tali soggetti, **a decorrere dall'anno 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023**, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.*

Limita la libera iniziativa d'impresa?

PEC AMMINISTRATORI

Modifica dell'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012 viene esteso agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di **posta elettronica certificata (PEC)**, da comunicare al Registro Imprese (adempimento già in essere per le imprese individuali e le società).

CCIAA di Milano già rifiuta le iscrizioni senza pec
Domiciliazione presso pec della società

Amministratori esteri?

SOCIETA' DI COMODO

Art. 20 D.Lgs. 192/2024

Exit strategy con l'assegnazione

➤ Nuovi coefficienti - Ricavi minimi - Art. 20 del D.lgs. 194/2024

PERCENTUALI	TIPOLOGIA DI BENI
1% (in luogo del 2%)	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
3% (in luogo del 6%)	Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing
2,5% (in luogo del 5%)	Immobili A/10
2% (in luogo del 4%)	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e dei due precedenti
0,5% (in luogo dell'1%)	Immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
6% (non modificato)	Navi destinate all'esercizio di attività commerciali, escluse unità di diporto
15% (non modificato)	Altre immobilizzazioni, anche in leasing

➤ Nuovi coefficienti - Reddito minimo - Art. 20 del D.lgs. 194/2024

PERCENTUALI	TIPOLOGIA DI BENI
0,75% (in luogo dell'1,5%)	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
2,38% (in luogo del 4,75%)	Immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing
2% (in luogo del 4%)	Immobili A/10
1,5% (in luogo del 3%)	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e dei due precedenti
0,45% (in luogo del 0,9%)	Immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
4,75% (non modificato)	Navi destinate all'esercizio di attività commerciali, escluse unità di diporto
12% (non modificato)	Altre immobilizzazioni, anche in leasing

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Art. 3, c. 6 DL 27.12.2024, n. **202**

- ✓ **prorogato** al 31.03.2025 il divieto di emissione della **fattura elettronica** da parte degli **operatori sanitari**

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

assicurazioni imprese per **rischi catastrofali** ex Legge di Bilancio 2024 – L. 30.12.2023, n. 213

Istituito l'**obbligo**, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di **stipulare, entro il 31 marzo 2025** (invece del 31.12.2024) contratti assicurativi a copertura dei **danni causati** da eventi quali i **sismi**, le **alluvioni**, le **frane**, le **inondazioni** e le **esondazioni**

Beni **interessati**: sono quelli riferiti alle **seguenti voci dell'art. 2424 CC**:

B-II, n. 1: **terreni e fabbricati**

B-II, n. 2: **impianti e macchinari**

B-II, n. 3: **attrezzature industriali e commerciali**

*c. 106: L'obbligo di cui al comma 101 **non si applica** alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da **abuso edilizio** o costruiti in **carenza delle autorizzazioni previste**, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione*

Forse 30.4.2025

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

assicurazioni imprese per rischi catastrofali

Il ctr. di assicurazione (anche coassicurazione) può prevedere eventuali **scoperti/franchigie** di **non oltre il 15%** del valore dei beni assicurati e deve prevedere l'applicazione di **premi proporzionali** al rischio

l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche (no altre sanzioni) anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

- *C. 107: Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000***

NUOVO TERMINE PER AVVISI BONARI

IL DLGS. 5.8.2024 N. 108 HA PORTATO **DA 30 A 60 GIORNI IL TERMINE** ENTRO CUI È POSSIBILE **DEFINIRE** LE COMUNICAZIONI BONARIE, SIA PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE SIA PER IL CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE.

**IL NUOVO TERMINE DEI 60 GIORNI OPERA
PER LE COMUNICAZIONI BONARIE ELABORATE DALL'1.1.2025.**

NUOVE SANZIONI

DAL **1.9.2024** SI APPLICANO LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI AI SENSI DEL DLGS. 14.6.2024 N. 87

NUOVA FORMULAZIONE DEGLI **ARTT. 10 BIS E 10 TER** SUGLI **OMESSI VERSAMENTI** (DLGS 74/2000) ATTRIBUISCE PARTICOLARE RILEVANZA AGLI **AVVISI BONARI**, ATTESO CHE L'AVVIO DELLA RELATIVA **RATEAZIONE** È DI PER SÉ SUFFICIENTE PER **“EVITARE” IL REATO**.

PROPRIO PER TALE RAGIONE, IL LEGISLATORE, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA ALL'ARTICOLO **3 BIS** DEL DLGS 462/1997, HA PREVISTO CHE GLI **ESITI** DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO VENGANO COMUNICATI, RISPETTIVAMENTE, AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AL CONTRIBUENTE **ENTRO IL 30 SETTEMBRE** DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE.

COSÌ È POSSIBILE RATEIZZARE ENTRO IL 31.12

EVITANDO IL REATO !!!